



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE

DELIBERAZIONE n. 800 data 27-07-2022
PROPOSTA n. 1663 data 27-07-2022

Struttura proponente: UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Responsabile del procedimento: MINUTELLA NICOLETTA
Responsabile struttura proponente: MINUTELLA NICOLETTA

Oggetto: Approvazione dell'avviso di manifestazione di interesse e degli schemi degli atti conseguenti per la definizione di un elenco di soggetti del Terzo Settore con i quali stipulare una convenzione, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017, per l'acquisizione di prestazioni di somministrazione del vaccino anti Sars-Cov-2

Immediatamente eseguibile: SI



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

OGGETTO: Approvazione dell'avviso di manifestazione di interesse e degli schemi degli atti conseguenti per la definizione di un elenco di soggetti del Terzo Settore con i quali stipulare una convenzione, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017, per l'acquisizione di prestazioni di somministrazione del vaccino anti Sars-Cov-2

II DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 del 18/12/2020

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore” e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 56, in virtù del quale le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

Visto inoltre l'art. 101, comma 3, del D. Lgs. 117/2017 il quale dispone che “3. *Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore*”;

Considerato che per la Regione Toscana la normativa di riferimento è costituita dalla Legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 “Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato” e relativo Decreto annuale n. 21399 del 28 dicembre 2020, e dalla Legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 “Registro regionale delle associazioni di promozione sociale” e relativo Decreto annuale n. 21398 del 28 dicembre 2020;

Richiamato il Decreto Direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 – Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese Ministero del Lavoro – il quale ha disposto che “...il termine a decorrere dal quale avrà inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS è individuato nel 23 novembre 2021.” e che il completamento del trasferimento dovrà avvenire entro il 21 febbraio 2022;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, “3. *L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzioni per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale è disposta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.*”;

Dato atto inoltre che:

- l'art. 56 comma 2 stabilisce che “2. *Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione*



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.”;

- l'art. 56, comma 3 bis, stabilisce che *“3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”;*

Vista inoltre la seguente normativa:

- legge 7 agosto 1990 n.241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”* e successive modifiche e integrazioni;
- legge 6 novembre 2012 n.190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”* e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e successive modifiche e integrazioni;

Vista la nota pec del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e coesione Sociale Regione Toscana, avente ad oggetto *“Aggiornamento programmazione vaccinale dal 8 Agosto al 4 Settembre 2022”* (Prot. R.T. AOOGR0294477 del 22/7/2022, conservata agli atti) con la quale sono stati indicati i target settimanali di programmazione vaccinale da prevedere da parte delle Aziende Sanitarie del SSR nel periodo 8 agosto-4 settembre 2022, per l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese pari a n.200 vaccini settimanali;

Considerato che:

- in funzione dell'implementazione su larga scala della campagna vaccinale contro il Covid-19, che coinvolge anche le Aziende Ospedaliere, si rende necessario da un lato adottare misure organizzative di potenziamento dei servizi per garantire la somministrazione del vaccino anti Sars-Cov-2 alla popolazione interessata, ma al contempo mantenere invariati i livelli essenziali di assistenza;
- l'erogazione delle attività richieste per la somministrazione del vaccino impone l'utilizzo di personale sanitario - medico e infermieristico - e di supporto (amministrativo e OSS) che, se avvenisse con personale di questa Azienda, sottrarrebbe risorse specialistiche necessarie per la corretta prosecuzione delle attività di stretta competenza di questa azienda;
- con Deliberazioni del Direttore Generale n.126 del 04.02.2022 è stato approvato l'avviso di manifestazione d'interesse e gli schemi degli atti conseguenti per la definizione di un elenco di soggetti del Terzo Settore con i quali stipulare una convenzione ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs.n.117/2017 per l'acquisizione di prestazioni di somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2;
- con Deliberazione del Direttore Generale n.158 del 18/02/2022 sono state recepite le istanze ricevute in risposta alla pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse di cui alla citata Deliberazione n.126/2022 e sono state stipulate le relative convenzioni con l'Arciconfraternita Misericordia di Siena e con la Pubblica Assistenza di Siena;
- con Deliberazione del Direttore Generale n.373 del 14/04/2022 è stato approvato, e successivamente sottoscritto dall'Arciconfraternita Misericordia di Siena e Pubblica Assistenza di Siena, un addendum di modifica alle convenzioni che disciplina il rimborso dei maggiori costi diretti sostenuti dalle Convenzionate in ragione del potenziamento della linea vaccinale;



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

Valutata positivamente l'effettuazione del servizio da parte delle Convenzionate, che ha permesso all'Azienda ospedaliero-universitaria Senese di conseguire gli obiettivi regionali nei tempi indicati;

Ravvisata pertanto la necessità di pubblicare un avviso per la manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di soggetti del Terzo Settore dal quale attingere soggetti di supporto per l'eventuale effettuazione, a decorrere dal 8 agosto 2022 fino al 4 settembre 2022, delle prestazioni di somministrazione di vaccini anti Sars-Cov-2 presso il presidio vaccinale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese;

Visto lo schema di avviso di manifestazione di interesse, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), per la definizione di un elenco di soggetti con i quali stipulare una convenzione per l'acquisizione di prestazioni di somministrazione del vaccino anti Sars-Cov-2;

Dato atto che:

- il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito web aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti" dal giorno 28 luglio 2022 fino alle ore 12.00 del giorno 4 agosto 2022, e che la procedura è da ritenersi aperta, per consentire la presentazione di domande anche successivamente al termine indicato;
- le specifiche del servizio richiesto, i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione delle domande sono riportati nell'avviso stesso, Allegato 1) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Visti lo schema di domanda (Allegato 2) in risposta all'avviso di manifestazione di interesse e lo schema di convenzione (Allegato 3), comprensivo dell'atto di nomina a responsabile del trattamento dati personali ex art. 28 del regolamento UE 2016/679, che verrà stipulata con i soggetti che presenteranno domanda previa verifica dei requisiti richiesti dall'avviso e dallo schema di convenzione stesso;

Ritenuto opportuno, per quanto premesso e specificato, approvare:

- lo schema di avviso di manifestazione di interesse - Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale – e disporre la pubblicazione sul sito web aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti" dal giorno 28 luglio 2022 fino alle ore 12.00 del giorno 4 agosto 2022, tenuto conto che la procedura è da ritenersi aperta, per consentire la presentazione di domande anche successivamente al termine indicato;
- lo schema di domanda in risposta all'avviso di manifestazione d'interesse, Allegato 2) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale e disporre la pubblicazione unitamente all'avviso di cui al punto precedente;
- lo schema di convenzione – Allegato 3) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale - per l'acquisizione di prestazioni di somministrazione del vaccino anti Sars-Cov-2, comprensivo dell'atto di nomina a responsabile del trattamento dati personali ex art. 28 del regolamento UE 2016/679, che verrà stipulata con i soggetti che presenteranno domanda previa verifica dei requisiti richiesti dall'avviso e dallo schema di convenzione stesso, e disporre la pubblicazione unitamente all'avviso e allo schema di domanda di cui ai punti precedenti;

Ritenuto inoltre necessario stabilire che:



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

- le prestazioni specificate nell'avviso di manifestazione di interesse di cui all'allegato 1) verranno remunerate, con riferimento a ciascuna dose di vaccino effettuata, alla tariffa omnicomprensiva di € 8,50 oltre IVA, se dovuta per legge, per ogni dose di vaccino effettuata;
- verranno remunerate le prestazioni effettivamente erogate e gli eventuali maggiori costi diretti documentati sostenuti dalle Convenzionate, come disciplinato nello schema di convenzione;
- potranno partecipare alla procedura di cui all'avviso allegato 1) i soggetti appartenenti al Terzo settore ex D.Lgs 117/2017;

Ritenuto infine opportuno delegare alla Responsabile della Task Force Vax Unit, dr.ssa Maria Teresa Bianco, la gestione dell'organizzazione del servizio di vaccinazione e dei rapporti con i soggetti del Terzo Settore coinvolti;

Dato atto che il dirigente proponente, anche in veste di responsabile del procedimento, Dott.ssa Nicoletta Minutella, Direttore della UOC Affari Generali e Legali, per quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

1. di approvare:

- lo schema di avviso di manifestazione di interesse - Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale – e disporre la pubblicazione sul sito web aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti” dal giorno 28 luglio 2022 fino alle ore 12.00 del giorno 4 agosto 2022 tenuto conto che la procedura è da ritenersi aperta, per consentire la presentazione di domande anche successivamente al termine indicato;
- lo schema di domanda in risposta all'avviso di manifestazione d'interesse, Allegato 2) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale e disporre la pubblicazione unitamente all'avviso di cui al punto precedente;
- lo schema di convenzione – Allegato 3) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale - per l'acquisizione di prestazioni di somministrazione del vaccino anti Sars-Cov-2, comprensivo dell'atto di nomina a responsabile del trattamento dati personali ex art. 28 del regolamento UE 2016/679, che verrà stipulata con i soggetti che presenteranno domanda previa verifica dei requisiti richiesti dall'avviso e dallo schema di convenzione stesso, e disporre la pubblicazione unitamente all'avviso e allo schema di domanda di cui ai punti precedenti;

3. di stabilire che:

- le prestazioni specificate nell'avviso di manifestazione di interesse di cui all'allegato 1) verranno remunerate, con riferimento a ciascuna dose di vaccino effettuata, alla tariffa omnicomprensiva di €8,50 oltre IVA, se dovuta per legge, per ogni dose di vaccino



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

- effettuata;
- verranno remunerate le prestazioni effettivamente erogate e gli eventuali maggiori costi diretti documentati sostenuti dalle Convenzionate, come disciplinato nello schema di convenzione;
 - potranno partecipare alla procedura di cui all'avviso allegato 1) i soggetti appartenenti al Terzo settore ex D.Lgs 117/2017;
4. **di delegare** alla Responsabile della Task Force Vax Unit , dr.ssa Maria Teresa Bianco, la gestione dell'organizzazione del servizio di vaccinazione e dei rapporti con i soggetti del Terzo Settore coinvolti;
 5. **di quantificare** in € 6.800,00 il costo stimato del presente provvedimento, oltre al rimborso degli eventuali maggiori costi diretti documentati sostenuti dalle Convenzionate nel periodo dall'8 agosto 2022 al 4 settembre 2022, che verrà imputato ai competenti conti del bilancio aziendale;
 6. **di dare atto** che i costi d'esercizio derivanti dall'esecuzione del presente provvedimento troveranno copertura all'interno del Bilancio di previsione per l'anno 2022;
 7. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni stante l'urgenza di attivare celermente l'organizzazione delle vaccinazioni richieste dalla Regione Toscana;
 8. **di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche e integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Prof. Antonio Davide Barretta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Maria Silvia Mancini

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.ssa Maria De Marco



Allegato 1)

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

rivolto all'individuazione di soggetti con i quali sottoscrivere un accordo contrattuale per l'acquisizione di prestazioni di somministrazione di vaccino anti Sars-Cov-2

Vista la nota pec del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e coesione Sociale Regione Toscana, avente ad oggetto "Aggiornamento programmazione vaccinale dal 8 Agosto al 4 Settembre 2022" (Prot. R.T. AOOGR0294477 del 22/7/2022, conservata agli atti) con la quale sono stati indicati i target settimanali di programmazione vaccinale da prevedere da parte delle Aziende Sanitarie del SSR nel periodo 8 agosto-4 settembre 2022, per l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese pari a n.200 vaccini settimanali;

Considerato che in funzione dell'implementazione su larga scala della campagna vaccinale contro il Covid-19, si rende necessario da un lato adottare misure organizzative di potenziamento dei servizi per garantire la somministrazione del vaccino anti Sars-Cov-2 alla popolazione interessata, ma al contempo mantenere invariati i livelli essenziali di assistenza.

L'Azienda ospedaliero-universitaria Senese di seguito denominata Azienda, con il presente Avviso intende acquisire manifestazioni di interesse ai fini dell'individuazione di soggetti del Terzo Settore con i quali stipulare una convenzione per l'acquisizione di prestazioni di somministrazione del vaccino anti Sars-Cov-2 presso il presidio Santa Maria alle Scotte.

La manifestazione d'interesse oggetto del presente Avviso è indetta nel rispetto dei principi di imparzialità, economicità, efficacia, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, libera concorrenza, non discriminazione e nel rispetto dei vincoli di buona amministrazione come previsto dalla Legge 241/1990, artt. 1 e 12 e n. 190/2021 e D. Lgs. N. 33/2013.

1 – OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO

L'Azienda intende costituire un elenco di soggetti del Terzo Settore dal quale attingere per l'eventuale affidamento, fino al 4 settembre 2022 salvo successiva proroga, delle prestazioni di somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2; tali prestazioni saranno effettuate, previa prenotazione, presso il centro vaccinale situato presso i locali dell' ex Pronto Soccorso situati al piano Terra del Primo Lotto e saranno remunerate, con riferimento a ciascuna dose di vaccino effettuata, alla tariffa omnicomprensiva di €8,50 oltre IVA, se dovuta per legge, per ogni dose di vaccino effettuata, oltre al rimborso degli eventuali maggiori costi diretti documentati sostenuti dal Soggetto convenzionato nelle sedute vaccinali nelle quali non sia stato raggiunto il numero effettivo delle 72 (settantadue) vaccinazioni nelle 6 (sei) ore.

Sono escluse dall'oggetto del presente avviso le somministrazioni dei vaccini in ambiente protetto e dei vaccini somministrati secondo il "percorso protetto allergici".



Saranno remunerate solamente le prestazioni effettivamente erogate. La richiesta complessiva non è soggetta ad alcun quantitativo minimo e l'Azienda non è vincolata al pieno utilizzo delle prestazioni.

2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO

Possono partecipare alla presente procedura soggetti appartenenti al Terzo Settore ex D. Lgs. 117/2017.

3 – MODALITA' ORGANIZZATIVE E REQUISITI RICHIESTI

Il soggetto interessato a svolgere il servizio dovrà effettuare una serie di operazioni che possono essere così sintetizzate:

- a) garantire l'erogazione delle prestazioni a cura di personale con idoneo profilo professionale ovvero infermieri e medici, iscritti ai rispettivi albi professionali, e personale per le mansioni amministrative, regolarmente vaccinati per la prevenzione dell'infezione da Sars-COV-2; tutti gli operatori dovranno essere adeguatamente formati per le attività che dovranno svolgere (es. corretta vestizione/svestizione ed uso dei DPI, corrette procedure di vaccinazione, conoscenza delle manovre di primo soccorso e dei più comuni eventi avversi, corretto inserimento dei dati nell'anagrafe vaccinale, conoscenza dei debiti informatici relativa a tutta la procedura, ecc);
- b) garantire, presso la sede vaccinale ubicata presso i locali dell'ex Pronto Soccorso situati al piano Terra del Primo Lotto, la presenza di laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica, iscritti all'albo professionale e regolarmente vaccinati per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2; i medici referenti delle sedute, adeguatamente formati come sopra che assolvono i seguenti compiti:
 - 1) garantire l'approfondimento informativo a favore del vaccinando e il trasferimento all' Azienda della relativa documentazione;
 - 2) assumersi la responsabilità diretta della gestione del vaccinando (esonero, rinvio, consulto specialistico, decisione su vaccinazione su ambiente protetto) segnalando e annotando sulla scheda anamnestica, o su altro documento ministeriale previsto, la decisione assunta qualora l'operatore sanitario ne segnali la necessità e in caso di vaccinazioni non previste dai protocolli di riferimento;
 - 3) gestire, in caso di emergenza, il pronto intervento in collaborazione con l'altro operatore sanitario che garantisce la copresenza nella struttura;
- c) garantire il supporto di personale per le attività amministrative;
- d) garantire che i professionisti incaricati si attengano nell'esecuzione del vaccino alle procedure dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese secondo lo standard operativo che sarà declinato dall'AOUS;



- e) garantire l'apertura al pubblico nei giorni e negli orari che saranno concordati con l'Azienda in fase di stipula della convenzione, assicurando la presenza del personale addetto nei giorni e negli orari stabiliti dalle agende di prenotazione;
- f) effettuare gli adempimenti relativi a prenotazione e accettazione della prestazione, secondo modalità di adesione e prenotazione regionale;
- g) utilizzare procedure informatiche in connessione con l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, dato atto che l'Azienda provvederà all'installazione del programma e alla formazione del personale; sarà cura dell'AOUS fa sì che gli operatori amministrativi siano profilati su SISPC;
- h) garantire la registrazione della somministrazione vaccinale, con tutti i relativi dati necessari, nel data base informativo (SISPC) preposta all'anagrafe vaccinale;
- i) garantire la gestione dei vaccini e il rispetto della catena del freddo secondo le Istruzioni Operative definite dalla Task-Force Vax-Unit dell'Azienda;

Resta a carico dell'Azienda:

- a) fornire il materiale cartaceo, tutti i beni strumentali necessari all'erogazione delle prestazioni (poltrone, tavoli, sedie, ecc.), nonché il materiale di consumo sanitario (cerotti, garze, ecc.);
- b) fornire i frigoriferi in cui riporre flaconi di vaccino;
- c) provvedere al ritiro, presso la farmacia dell'Azienda, del numero di flaconi relativi alle dosi programmate del vaccino da somministrare; il farmacista dell'Azienda provvederà a registrare l'orario e la data dell'avvenuta consegna giornaliera, nonché il conteggio dei vuoti e dei vaccini non utilizzati a fine giornata ;
- d) garantire, durante il trasporto del vaccino, la sua corretta conservazione in apposito contenitore atto ad assicurare il trasporto ed il mantenimento della catena del freddo e la relativa diluizione prima della somministrazione;
- e) provvedere, al termine della seduta vaccinale, al ritiro e alla riconsegna dei flaconi vuoti/parzialmente utilizzati /non utilizzati presso la farmacia ospedaliera;
- f) formare gli operatori anche tramite corso FAD;
- g) fornire i DPI agli operatori;
- h) provvedere alla sanificazione dei locali;
- i) garantire la presenza di un operatore socio sanitario per la supervisione dei pazienti in attesa post-vaccinazione.

Ulteriori specifiche organizzative del servizio richiesto saranno oggetto dell'accordo contrattuale che sarà stipulato. L'Azienda si riserva di modulare le diverse modalità di erogazione delle prestazioni a seconda del numero di dosi di vaccino disponibili, nonché della strategia del programma di vaccinazione anti Covid-19 tracciato a livello nazionale e definito nel dettaglio a livello regionale.

4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati possono manifestare l'interesse a partecipare alla procedura oggetto del presente Avviso entro il seguente termine:

DATA: 4 agosto 2022

ORE: 12.00



La procedura è da ritenersi aperta, pertanto le domande potranno essere presentate anche successivamente a tale scadenza, senza che ciò comporti alcun obbligo di stipula di convenzione da parte dell'Azienda. La domanda, che deve essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso, deve essere inoltrata, pena esclusione, a mezzo posta certificata PEC all'indirizzo:

ao-siena@postacert.toscana.it

Nell'oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione di interesse per acquisizione di prestazioni di somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2 presso AOUS”.

Si chiede di inviare la domanda in formato pdf, inserendo tutta la documentazione in un unico documento.

Il Legale Rappresentante della struttura, o un procuratore (in tal caso dovrà essere allegata anche copia conforme all'originale della relativa procura), dovrà apporre la firma in calce alla istanza, a pena di esclusione. L'autentica della firma si effettua mediante presentazione, in allegato alla domanda, di copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore.

Visto quanto previsto dall'art. 76 del citato DPR 445/2000, circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, la struttura verrà ritenuta non idonea, fatta salva ogni altra conseguenza prevista dalla normativa vigente.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 15 della L. 183/2011 e della direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 61547 del 22.12.2011, l'Azienda Senese può accettare esclusivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà. L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare controlli sul possesso dei requisiti autocertificati.

5 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande presentate saranno valutate dalla Direzione Aziendale, sulla base di quanto dichiarato nel Modello di Domanda allegato al presente Avviso, con particolare riferimento all'assetto organizzativo proposto per la somministrazione del vaccino, numero di prestazioni garantite al giorno e numero di giorni settimanali.

I soggetti individuati idonei alla sottoscrizione di una eventuale convenzione, sulla base della suddetta valutazione, saranno resi noti con la pubblicazione dell'atto deliberativo del Direttore Generale sul Sito web dell'AOUS.

L'Azienda rende noto che la formazione dell'elenco non comporta alcun obbligo per l'amministrazione nei confronti dei soggetti ivi inseriti, né determina alcun titolo o diritto a pretendere qualsivoglia affidamento di prestazioni e che con la pubblicazione del presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale né graduatoria o attribuzione punteggi o classifiche di merito.



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena

C.F. e P. I. 00388300527



L'Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente Avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che sorga alcun obbligo specifico in ordine alla prosecuzione dell'attività negoziale.

6 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso le strutture organizzative dell'Azienda per le finalità dell'Avviso e trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 196/2003, nonché ulteriori disposizioni integrative e Regolamento UE 2016/679.

7 – PUBBLICITA' E INFORMAZIONI

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese nella sezione "Amministrazione Trasparente- Bandi di gara e contratti".

Il Direttore Generale
Prof. Antonio Davide Barretta

ALL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

ao-siena@postacert.toscana.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse per acquisizione di prestazioni di somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2 presso AOUS- domanda di partecipazione

Il/la sottoscritto/a, Legale rappresentante/Procuratore (*) della Organizzazione di Volontariato o Associazione di Promozione Sociale denominata, presa visione dell'Avviso di Manifestazione di Interesse emesso da codesta Azienda ospedaliero-universitaria Senese con Deliberazione del Direttore Generale n. del.....

MANIFESTA L'INTERESSE

ad essere inserito nell'Elenco dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese (di seguito AOUS) per la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 finalizzati alla somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2 presso i locali messi a disposizione dall'AOUS, nei seguenti orari e giorni settimanali di disponibilità:

orari:.....

giorni settimanali di disponibilità :.....

A tal fine

D I C H I A R A

sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, come modificati dalla L. 183/2011:

- di essere il Legale rappresentante/Procuratore della seguente Organizzazioni di Volontariato o Associazioni di Promozione Sociale, come di seguito denominata:

.....
.....

partita IVA

sede legale in via..... n

telefono da contattare in riferimento alla presente domanda

indirizzo di posta certificata

indirizzo e-mail per invio comunicazioni inerenti le prestazioni di cui al presente avviso:

.....

- che l'Ente rappresentato è iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore, o nelle more della sua completa istituzione ai Registri della Regione Toscana di cui dalla Legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 "Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato" e relativo Decreto annuale n. 21399

del 28 dicembre 2020, e dalla Legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 “Registro regionale delle associazioni di promozione sociale” e relativo Decreto annuale n. 21398 del 28 dicembre 2020 (allegare attestato di iscrizione al Registro, con numero e data di iscrizione).

- che si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo, sollevando l'Amministrazione da responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella domanda.

DICHIARA inoltre:

- che non sussistono motivi di incompatibilità legati a interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto delle prestazioni che saranno affidate;

- di garantire che le prestazioni saranno effettuate secondo le modalità organizzative ed economiche riportate nell'Avviso e nello schema di convenzione di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n.del, di cui è stata presa visione;

- di assicurare la disponibilità all'attivazione immediata del servizio;

- di assicurare l'assenza di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;

- di essere consapevole che l'Avviso di Manifestazione di Interesse emesso dall'AOUS non costituisce necessariamente impegno per quest'ultima per l'instaurazione di futuri accordi contrattuali e che la formazione dell'elenco non comporta alcun obbligo per l'amministrazione nei confronti dei soggetti ivi inseriti, né determina alcun titolo o diritto a pretendere qualsivoglia affidamento di prestazioni e che con la pubblicazione del presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale né graduatoria o attribuzione punteggi o classifiche di merito;

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità che ogni dichiarazione resa risponde a verità e che tutte le eventuali fotocopie allegate alla domanda di partecipazione all'Avviso sono conformi all'originale in suo possesso. A tal fine allega copia di valido documento di identità ai sensi degli artt. 38, 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e, in caso di procura, allega copia conforme all'originale della relativa procura.

Data Firma

Allegato 3)

**CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI SOMMINISTRAZIONE
DEL VACCINO ANTI SARS-COV2**

TRA

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, con sede legale in Siena, Strada delle Scotte, n. 14, (C.F. e P.I.: 00388300527), di seguito denominata "Azienda" o "AOUS", rappresentata dal Direttore Generale, Prof. Antonio Davide Barretta, nato a, il, nominato con Decreto del presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 171, domiciliato per la carica presso la suddetta,

E

.....con sede legale
..... con sede legale in..... codice fiscale/partita IVA,
in persona del legale rappresentante/ Procuratore pro tempore
.....(di seguito anche "Convenzionata")

PREMESSO CHE:

- in esito alla pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse per
.....pubblicato sul sito web aziendale dal al
....., codesta è stata inserita nell'elenco
dei soggetti del Terzo Settore dal quale attingere per l'eventuale affidamento
del servizio di somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2;

- con la presente convenzione, l'AOUS affida alla Convenzionata il servizio
di supporto per la somministrazione del vaccino anti Sars-Cov2, da svolgersi
presso il locali messi a disposizione dall'AOUS, alle condizioni contrattuali di
seguito indicate;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore” e ss.mm.ii., e in particolare gli art. 56, comma 2, comma 3, comma 3 bis, art. 101;

- la Deliberazione del Direttore Generale dell’AOUS n.....del....., di approvazione dell’avviso di manifestazione di interesse per la definizione di un elenco di soggetti del Terzo Settore con i quali stipulare una convenzione, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 117/2017, per l’acquisizione di prestazioni di somministrazione del vaccino anti Sars-Cov-2;

- la successiva deliberazione del Direttore Generale dell’AOUS n.....del....di presa d’atto dell’elenco dei soggetti del Terzo Settore che hanno presentato domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse e che sono risultati idonei;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 – OGGETTO

1. La presente convenzione regola il servizio di supporto per la somministrazione del vaccino anti Sars-Cov-2 fino al 4 settembre 2022, salvo successiva proroga, presso i locali dell’ex Pronto Soccorso situati al piano terra del Primo Lotto.

2. E’ esclusa dalla convenzione la somministrazione dei vaccini in ambiente

protetto e dei vaccini somministrati secondo il “percorso protetto allergici”;

3. Le prestazioni da parte della Convenzionata saranno attivate al raggiungimento del numero minimo programmato di n.72 (settantadue) vaccinazioni in un turno di 6 (sei) ore o multipli orari dello stesso. L'Azienda si riserva altresì di modulare le diverse modalità di erogazione delle prestazioni a seconda del numero di dosi di vaccino disponibili, nonché della strategia del programma di vaccinazione anti Covid-19 tracciato a livello nazionale e definito nel dettaglio a livello regionale.

4. Il servizio verrà espletato nei seguenti giorni e orari:

5. La collaborazione dovrà essere concordata con la Direzione Sanitaria che gestisce la programmazione. Il Direttore della Task Force-Vax Unit Dr.ssa Maria Teresa Bianco è individuata quale responsabile aziendale per la programmazione e l'organizzazione dell'attività, nonché degli aspetti tecnico-professionali delle prestazioni in esame e per le azioni di verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate.

6. La Convenzionata individua come referente il/la

7. Le prestazioni saranno erogate secondo la procedura operativa allegata alla presente convenzione.

ART. 3 – OBBLIGHI DELLA CONVENZIONATA

1. Nello svolgimento del servizio, la Convenzionata dovrà operare tramite personale con profilo professionale idoneo alle attività da svolgere, adeguatamente formato per le attività da svolgere compresa quella obbligatoria in materia di salute e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 (es: uso dei DPI, corrette procedure di vaccinazione, conoscenza delle manovre di primo soccorso e dei più comuni eventi avversi, corretto inserimento dei dati

nell'anagrafe vaccinale, adeguata conoscenza in merito alla elaborazione, consultazione e gestione delle agende di prenotazione, conoscenza dei debiti informatici relativi a tutta la procedura , ecc).

2. La Convenzionata si impegna, infine, ad inoltrare all'Azienda l'elenco del personale, con relative qualifiche, con il quale ha capacità di garantire la collaborazione richiesta dall'Azienda per le prestazioni oggetto della presente convenzione.

3. La Convenzionata si obbliga ad effettuare la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nell'avviso di manifestazione di interesse, nella presente convenzione, nonché delle indicazioni impartite dall'Azienda. Le suddette modalità possono essere oggetto di modifiche e/o integrazioni che saranno formalmente comunicate dall'Azienda.

4. La Convenzionata si obbliga si obbliga a:

a) garantire l'erogazione delle prestazioni a cura di personale con idoneo profilo professionale ovvero infermieri e medici, iscritti ai rispettivi albi professionali e personale per le mansioni amministrative, regolarmente vaccinati per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2; tutti gli operatori dovranno essere adeguatamente formati per le attività che dovranno svolgere (es. corretta vestizione/svestizione ed uso dei DPI, corrette procedure di vaccinazione, conoscenza delle manovre di primo soccorso e dei più comuni eventi avversi, corretto inserimento dei dati nell'anagrafe vaccinale, conoscenza dei debiti informatici relativa a tutta la procedura, ecc);

b) garantire, presso la sede vaccinale ubicata presso i locali dell'ex Pronto Soccorso situati al piano Terra del Primo Lotto, la presenza di laureati in

medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica, iscritti all'albo professionale e regolarmente vaccinati per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2; i medici referenti della seduta, adeguatamente formati come sopra che assolvono i seguenti compiti:

- garantire l'approfondimento informativo a favore del vaccinando e il trasferimento all'Azienda della relativa documentazione;

- assumersi la responsabilità diretta della gestione del vaccinando (esonero, rinvio, consulto specialistico, decisione su vaccinazione su ambiente protetto) segnalando e annotando sulla scheda anamnestica, o su altro documento ministeriale previsto, la decisione assunta qualora l'operatore sanitario ne segnali la necessità e in caso di vaccinazioni non previste dai protocolli di riferimento;

- gestire, in caso di emergenza, il pronto intervento in collaborazione con l'altro operatore sanitario che garantisce la copresenza nella struttura;

c) garantire il supporto di personale per le attività amministrative;

d) garantire che i professionisti incaricati si attengano nell'esecuzione del vaccino alle procedure dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese secondo lo standard operativo che sarà declinato dall'AOUS;

e) garantire l'apertura al pubblico nei giorni e negli orari indicati nella presente convenzione, assicurando la presenza del personale addetto nei giorni e negli orari stabiliti dalle agende di prenotazione;

f) effettuare gli adempimenti relativi a prenotazione e accettazione della prestazione, secondo modalità di adesione e prenotazione regionale;

g) utilizzare procedure informatiche in connessione con l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, dato atto che l'Azienda provvederà

all'installazione del programma e alla formazione del personale; sarà cura dell'Azienda far sì che che gli operatori amministrativi siano profilati su SISPC;

h) garantire la registrazione della somministrazione vaccinale, con tutti i relativi dati necessari, nel data base informativo (SISPC) preposta all'anagrafe vaccinale;

i) garantire la gestione dei vaccini e il rispetto della catena del freddo secondo le Istruzioni Operative definite della Task-Force Vax-Unit dell'Azienda;

5. La Convenzionata dovrà attenersi alle procedure ed istruzioni operative dell'Azienda, relative al percorso vaccinale, senza che questo valga a costituire alcun vincolo di subordinazione per il personale della Convenzionata medesima adibito a tali attività.

ART. 4 OBBLIGHI DELL'AZIENDA

L'Azienda si obbliga a mettere a disposizione i locali per l'effettuazione delle vaccinazioni, riservandosi la facoltà di modificare ed integrare, previa condivisione, le strutture ed i locali presso i quali la Convenzionata dovrà garantire il proprio supporto nella somministrazione dei vaccini.

L'Azienda inoltre si impegna a:

a) fornire il materiale cartaceo, tutti i beni strumentali necessari all'erogazione delle prestazioni (poltrone,tavoli, sedie, ecc.), nonché il materiale di consumo sanitario (cerotti, garze, ecc.);

b) fornire i frigoriferi in cui riporre flaconi di vaccino;

c) provvedere al ritiro, presso la Farmacia dell'Azienda, del numero di flaconi relativi alle dosi programmate del vaccino da somministrare; il farmacista dell'Azienda provvederà a registrare l'orario e la data dell'avvenuta consegna

giornaliera, nonché il conteggio dei vuoti e dei vaccini non utilizzati a fine giornata ;

d) garantire, durante il trasporto del vaccino, la sua corretta conservazione in apposito contenitore atto ad assicurare il trasporto ed il mantenimento della catena del freddo e la relativa diluizione prima della somministrazione;

e) provvedere, al termine della seduta vaccinale, al ritiro e alla riconsegna dei flaconi vuoti/parzialmente utilizzati/non utilizzati, presso la farmacia ospedaliera;

f) formare gli operatori, anche tramite corso FAD;

g) fornire i DPI agli operatori;

h) provvedere alla sanificazione dei locali;

i) garantire la presenza di un operatore socio sanitario per la supervisione dei pazienti in attesa post-vaccinazione.

ART. 5 CONTROLLI E VERIFICHE

L'Azienda, tramite la Direzione Sanitaria e la Responsabile della Task Force-Vax Unit, si riserva di effettuare ogni verifica ed accertamento ritenuto necessario al fine di valutare il corretto adempimento delle prescrizioni di cui alla presente convenzione da parte della Convenzionata, in qualunque momento e comunque durante l'espletamento delle prestazioni affidate.

ART. 6 – RIMBORSO DEI COSTI ALLA CONVENZIONATA

Le prestazioni saranno remunerate, con riferimento a ciascuna dose di vaccino effettuata, alla tariffa omnicomprensiva di €8,50 oltre IVA, se docuta per legge, per ogni dose di vaccino effettuata. Tale importo si intende comprensivo di qualsiasi spesa, altro rimborso, indennità, trasferta. Le parti concordano che saranno remunerate solamente le prestazioni effettivamente

erogate, come risultanti dagli specifici applicativi aziendali.

L'Azienda, considerata la necessità di effettuare le vaccinazioni sulla base della programmazione regionale, riconosce alla Convenzionata il rimborso degli eventuali maggiori costi diretti sostenuti nelle sedute vaccinali nelle quali non sia stato raggiunto il numero effettivo delle 72 (settantadue) vaccinazioni nelle 6 (sei) ore, con decorrenza dalla data di inizio della collaborazione. Il rimborso dei maggiori costi diretti è riconosciuto in aggiunta al rimborso determinato dall'applicazione della tariffa di euro 8,50 oltre IVA, se dovuta per legge, al numero dei vaccini effettivamente somministrati nella seduta vaccinale. La Convenzionata presenta idonea documentazione comprovante il sostenimento di tali maggiori costi diretti per i quali richiede il rimborso, li sottopone alla verifica e validazione della Responsabile della Vax Unit che ne autorizza il pagamento.

L'Azienda garantisce la formazione degli operatori anche tramite corso FAD su modalità di vaccinazione.

Art. 7 – FATTURAZIONE

La Convenzionata provvederà alla fatturazione elettronica mensile dell'attività, previa dichiarazione di conformità espressa dalla Responsabile della Task Force Vax Unit (o suo delegato/a), che dovrà verificare la quantità delle somministrazioni effettivamente eseguite.

La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo UFIMAT. L'Azienda provvederà a pagare le prestazioni fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente svolte, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

ART. 9 – SICUREZZA SUL LAVORO

1. Le Parti sono tenute all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

2. Le Parti concordano di convocare in via preliminare all'avvio della presente collaborazione, apposita riunione di cooperazione e coordinamento, ai sensi dell'art. 26 comma 2 D.Lgs 81/08, allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all'attività di cui al presente Accordo, provvedendo alla redazione dei documenti conseguenti.

3. La convenzionata si impegna a fornire, al Servizio Prevenzione e Protezione della AOUS, indicazione sui rischi specifici generati dall'attività esercitata di cui al presente Accordo.

ART. 9 – INCOMPATIBILITÀ E ASSICURAZIONI

1. La Convenzionata, sottoscrivendo la presente convenzione, attesta che non sussistono motivi di incompatibilità legati a interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto delle prestazioni affidate.

2. La Convenzionata provvederà ad assicurare sé stessa ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo.

ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs 196/2003.

2. Con la sottoscrizione della presente convenzione, AOUS nomina la Convenzionata quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito RGPD) per le operazioni di trattamento sui dati personali di cui AOUS è Titolare e di cui il Responsabile entra in possesso o a cui ha comunque accesso, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente e dei compiti affidati ai sensi del contratto in essere tra le Parti.

3. L' "Atto di nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 a valere anche come istruzione documentata ai sensi del medesimo articolo" individua la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, come da schema allegato al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

4. La Convenzionata si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'AOUS, oltre quelli indicati dal presente Accordo.

5. I dati relativi ai soggetti che svolgono le attività di cui alla presente convenzione ed a quelli che effettuano attività funzionali alla gestione amministrativa del rapporto convenzionale, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 679/2016). Le Parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

ART. 11 – DURATA E VALIDITÀ

1. La presente convenzione ha validità dalla data della stipula fino al 4

settembre 2022, salvo proroga disposta sulla base delle indicazioni regionali in materia di campagna vaccinale. In tal caso le Parti si riservano la facoltà di rinnovare la convenzione, agli stessi patti e condizioni, previo accordo scritto scambiato via pec.

2. Al contrario, decorso il termine finale senza che sia intervenuto il formale rinnovo del rapporto, la convenzione si intende cessata, con conseguente impossibilità di proseguire nell'erogazione delle prestazioni oggetto di collaborazione.

ART. 12 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. In caso di controversie che dovessero insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente convenzione, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Siena.

ART 13 –SPESE

1. Il presente atto non è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono poste a carico della parte richiedente.

Art. 14 – NORME FINALI E SOTTOSCRIZIONE

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e di regolamenti in materia sanitaria, civile, amministrativa e penale in quanto applicabili.

2. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Per l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese

Il Direttore Generale

(Prof. Antonio Davide Barretta)

Per.....

Il Rappresentante legale

(.....)

Allegato 1) procedura operativa

Allegato 2) Atto di nomina a responsabile del trattamento art. 28 del

Regolamento UE 2016/679



Allegato 3.1) allo schema di convenzione

Atto di nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 a valere anche come istruzione documentata ai sensi del medesimo articolo

TRA

L'Azienda ospedaliero-universitaria Senese (di seguito "AOUS", o "Titolare") con sede legale in Siena, Strada delle Scotte 14 (C.F./P.I. 00388300527) in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore Prof. Antonio Davide Barretta, domiciliato per la carica nella sede della stessa Azienda ospedaliero-universitaria Senese;

E

..... con sede legale in..... codice fiscale/partita IVA in persona del legale rappresentante pro tempore(di seguito anche "Convenzionata" o "Responsabile")

Congiuntamente indicate come le "Parti"

Visti:

- il Regolamento generale 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ... (di seguito: RGPD);
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 ... (di seguito: Codice).

Premesso che:

- il Regolamento Europeo n. 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito RGPD), prevede all'art. 28 che i trattamenti svolti da parte di un Responsabile del trattamento per conto del Titolare del trattamento siano disciplinati da un contratto o altro atto giuridico vincolante per il Responsabile e che individui la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- alcune funzioni proprie o di interesse della AOUS devono essere esternalizzate a, nell'ambito del contratto/convenzione/progetto relativo alla prenotazione e somministrazione di vaccini anti SARS COV – 2;
- tale esternalizzazione di funzioni comporta che, per poter svolgere le conseguenti attività, debba trattare dati personali per conto della AOUS;
- la AOUS, relativamente alle attività di trattamento di cui al punto precedente, si qualifica quale Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 paragrafo 7 del RGPD;
- il/la....., relativamente alle suddette attività di trattamento, svolge il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 4 paragrafo 8 e dell'art. 28 del RGPD;



- il/la dichiara di essere in possesso dei necessari requisiti di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse tali da fornire sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;

- l'AOUS, in qualità di Titolare del trattamento, intende nominare il/la quale Responsabile del trattamento dati e questi intende accettare tale nomina;

- con la sottoscrizione del presente documento secondo quanto disposto dall'art. 28 del RGPD, le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al trattamento dei dati personali effettuato da per conto della AOUS;

tutto ciò premesso, alla luce di quanto precede, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

(Oggetto, finalità e durata del trattamento)

Con la sottoscrizione del presente atto L'Azienda ospedaliero-universitaria Senese nomina il quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD per le operazioni di trattamento sui dati personali di cui l'Azienda è Titolare e di cui il Responsabile entra in possesso od a cui ha comunque accesso, nell'esecuzione della propria attività contrattuale e dei compiti affidati ai sensi del Contratto di servizi in essere tra le Parti.

Il/la, con la sottoscrizione del presente atto di nomina, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni normative e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la presente nomina.

Il/la Fornitore prende atto che l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali quale Responsabile del trattamento è affidato per l'esclusiva ragione che il profilo societario è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse tali da fornire sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Qualsiasi mutamento di tali requisiti che possa determinare incertezze sul mantenimento dei requisiti stessi deve essere comunicato al Titolare che può esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali o oneri a proprio carico.

Il presente atto di nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le attività affidate al responsabile, e si considera venuto meno al termine delle attività stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

Il prospetto **allegato 1)** al presente atto riporta in dettaglio:

- ambito, natura, modalità, finalità dei trattamenti, svolti dal Responsabile;
- tipologie di dati oggetto di trattamento;
- categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati.

ART. 2

(Obblighi del Responsabile e modalità di trattamento)

Il Responsabile del trattamento, relativamente ai dati personali oggetto di trattamento, ha l'obbligo di attenersi alle istruzioni di seguito riportate e a quelle ulteriori impartite dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile è tenuto a:



- organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero, assicurare che i dati personali oggetto del trattamento siano:
 - ✓ trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - ✓ raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità;
 - ✓ esatti e, se necessario, aggiornati;
 - ✓ pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento;
- effettuare il trattamento dei dati con logiche e modalità strettamente ed esclusivamente correlate alle finalità di cui all'art. 1, per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle finalità connesse, garantendo il pieno rispetto delle istruzioni ricevute;
- informare immediatamente l'Azienda qualora, a suo parere, l'applicazione di una sua istruzione possa violare, nel concreto contesto operativo, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
- tenere il Registro delle attività di trattamento, ex art. 30 par. 2 del RGPD;
- conservare e custodire con diligenza, prudenza e perizia, i dati personali oggetto del trattamento;
- attenersi alle indicazioni del Titolare relativamente alla restituzione/cancellazione dei dati di cui al successivo art. 12;
- mantenere riservati, non comunicare e diffondere a terzi i dati personali e le informazioni di cui è venuto a conoscenza per effetto del trattamento;
- non utilizzare i dati personali e le informazioni, anche se in forma anonimizzata o pseudonimizzata, comprese le eventuali elaborazioni realizzate su disposizione dell'Azienda, per finalità proprie o di terzi anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale in essere tra le parti;
- non effettuare operazioni di anonimizzazione dei dati per propri scopi, senza l'autorizzazione esplicita del Titolare;
- assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica di una violazione dei dati personali all'Autorità di controllo, alla comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato, alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, alla consultazione preventiva dell'Autorità di controllo ove normativamente previsto;
- attenersi alle specifiche disposizioni previste per il trasferimento di dati all'estero, qualora necessario, ed a non effettuare in alcun caso operazioni di diffusione dei dati stessi;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni e i documenti necessari a dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa per il Responsabile del trattamento dati;

Il Responsabile del trattamento, tenuto conto della natura del trattamento, si obbliga ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (nella definizione dell'art. 4 del RGPD) previsti dal RGPD. Qualora il Responsabile riceva richieste da parte di interessati finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:

- darne tempestiva comunicazione al Titolare con comunicazione di posta elettronica



certificata allegando copia delle richieste;

- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli interessati;
- assistere e supportare il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati, negli ambiti e nel contesto del ruolo in cui opera il Responsabile del trattamento.

ART. 3

(Soggetti autorizzati al trattamento dei dati)

Il Responsabile del trattamento si impegna:

- ad individuare quali soggetti autorizzati al trattamento coloro che, a qualunque titolo, devono compiere per suo conto operazioni del trattamento e/o attuare compiti relativi alla protezione e alla libera circolazione dei dati limitando l'accesso e il trattamento ai soli dati necessari per lo svolgimento delle attività consentite rispetto alle mansioni svolte;
- ad impartire per iscritto ai soggetti autorizzati appropriate e complete istruzioni su come svolgere correttamente ed in modo lecito il trattamento;
- a vigilare regolarmente sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite da parte dei soggetti autorizzati anche mediante verifiche periodiche;
- a curare la formazione specifica in materia di protezione dei dati personali dei soggetti autorizzati che operano sotto la sua responsabilità;
- a garantire che i propri dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo nell'ambito del rapporto in essere con l'Azienda, siano dotati di esperienza, capacità e affidabilità con riferimento alla gestione dei sistemi informatici, nonché con riferimento alla normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto attiene alle misure di sicurezza previste dalla normativa in materia di protezione dati.

In particolare, le istruzioni impartite agli incaricati del trattamento dovranno prevedere i seguenti obblighi:

- rispettare le prescrizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, secondo le istruzioni impartite in ambito aziendale;
- effettuare operazioni di trattamento di dati personali soltanto per le finalità e con le modalità strettamente correlate allo svolgimento delle attività di competenza, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- accedere ai soli dati personali strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni assegnate;
- trattare i dati personali di cui si venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni in modo tale da garantire, in ogni operazione di trattamento, la massima riservatezza, osservando tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione dalla attività di servizio;
- verificare che i dati acquisiti dagli interessati o da soggetto terzi siano esatti e completi e siano utilizzati in modo pertinente e non eccedente rispetto alle attività svolte e ai compiti assegnati;
- non diffondere dati personali;
- non effettuare, alla cessazione dell'attività di dipendenza/collaborazione con l'Azienda, operazioni di trattamento dei dati personali di sia cui venuto in possesso o a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico e, in particolare, dal conservarli, duplicarli, comunicarli o cederli ad altri;
- informare tempestivamente i soggetti sovraordinati e, se necessario, il Responsabile della protezione dei dati, di ogni questione rilevante in relazione al trattamento di dati personali effettuato e di eventuali richieste da parte dei soggetti cui i dati si riferiscono;



- segnalare eventuali circostanze che richiedano il necessario ed opportuno aggiornamento delle misure di sicurezza, tecniche come organizzative, adottate, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del medesimo;
- adottare, in caso di allontanamento dalla propria postazione di lavoro, tutte le cautele necessarie ad evitare l'accesso ai dati personali trattati o in trattamento da parte di terzi non legittimati, anche se dipendenti;
- evitare, in particolare, di lasciare la propria stazione di lavoro incustodita e collegata con il proprio account all'ambiente di rete;
- utilizzare, per l'accesso alle banche dati automatizzate, il proprio codice personale, al fine di consentire sempre l'individuazione di chi ha effettuato una operazione di trattamento;
- non utilizzare la rete aziendale per fini non espressamente autorizzati;
- mantenere riservate e nella esclusiva disponibilità le credenziali d'autenticazione, ovvero username/password o smart card/password;
- garantire la corretta custodia e la riservatezza dei documenti cartacei eventualmente utilizzati per le attività di competenza;
- in caso di richiesta o di fruizione di prestazioni sanitarie e/o amministrative, porre in essere tutte le misure individuate finalizzate delimitare apposite distanze di cortesia o comunque atte a garantire la riservatezza degli utenti.

ART.4

(Responsabile della protezione dei dati personali)

Il Responsabile, ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del RGPD, si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

ART.5

(Trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali)

Il Responsabile si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, clausole contrattuali modello, consenso degli interessati, ecc.).

Il Responsabile non dovrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali del Titolare del trattamento al di fuori dell'Unione Europea per nessuna ragione, in assenza di autorizzazione scritta da parte del Titolare.

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, la Committente rilasci tale autorizzazione, e venga pertanto effettuato un trasferimento di dati personali del Titolare del trattamento al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare le previsioni di cui al RGPD.

Resta inteso fra le Parti che il Fornitore dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente atto di nomina.

Il Responsabile è obbligato a comunicare immediatamente alla Committente Titolare il verificarsi delle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra;
- qualsiasi modifica dei metodi e delle finalità di trasferimento dei dati personali della Titolare all'estero.



ART.6
(Misure di sicurezza)

Con riguardo alle misure di sicurezza da osservare nel trattamento dei dati e allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi previste, il Responsabile del trattamento si impegna a:

- ad adottare adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali ed ogni altra previsione derivante dall'Autorità di controllo e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, curandone il rispetto e l'applicazione da parte degli autorizzati al trattamento, effettuando, altresì controlli sull'operato dei medesimi;
- a verificare periodicamente e, ove necessario, ad adeguare le misure di sicurezza con riferimento all'analisi dei rischi aziendali, all'evolversi della normativa e al progredire dello sviluppo tecnologico;
- a garantire le evidenze e la documentazione comprovanti l'adozione delle misure tecniche ed organizzative idonee.

ART.7
(Controlli)

Il Responsabile si impegna a consentire al Titolare la verifica del rispetto del presente atto di nomina. Il Responsabile si impegna a supervisionare e controllare direttamente i soggetti da esso designati per le operazioni di trattamento.

Il Responsabile riconosce al Titolare il diritto di effettuare controlli relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il Trattamento dei dati personali ed a tal fine il Titolare, ove lo reputi opportuno, potrà disporre verifiche a campione o attività di audit avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo.

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione in qualunque momento e dietro richiesta del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina e a contribuire alle attività di controllo, comprese eventuali ispezioni realizzate dal Titolare del Trattamento o altro soggetto incaricato.

Tali verifiche non dovranno arrecare in alcun modo pregiudizio alle attività del Responsabile; i dati e le informazioni acquisite durante i controlli saranno considerati strettamente confidenziali. Tutti i controlli potranno essere effettuati periodicamente in base a metodologie concordate tra le Parti.

ART.8
(Nomina dei sub Responsabili del trattamento)

Il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 par. 4 del RGPD, ad altro soggetto (di seguito sub Responsabile del trattamento) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto dell'Azienda, disciplinando il rapporto con atto giuridico o contratto teso a circoscrivere i rispettivi ambiti di responsabilità e facendo sottoscrivere al sub Responsabile le medesime condizioni applicate nel presente atto di nomina adottando nei confronti dello stesso gli stessi obblighi in materia di protezione di dati personali già in capo al Responsabile del trattamento e derivanti dalla sottoscrizione del presente atto di nomina.



Il Responsabile del trattamento dovrà assicurare che il sub Responsabile del trattamento offra garanzie sufficienti di affidabilità e riservatezza e metta in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del RGPD e che restituisca, ovvero cancelli i dati personali oggetto dei trattamenti e le eventuali copie al termine della prestazione del servizio.

Il sub Responsabile del trattamento potrà trattare i dati personali nella misura in cui il trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del Contratto in essere tra le Parti ed in ogni caso nel rispetto del presente atto di nomina, restando inteso tra le Parti che il sub Responsabile sarà inoltre obbligato al rispetto delle limitazioni cui il Responsabile è tenuto.

Qualora l'eventuale sub Responsabile, esecutore del trattamento, ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile dichiara espressamente e garantisce di mantenere l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi di tale soggetto.

Il Responsabile del trattamento dovrà trasmettere all'Azienda la denominazione del sub Responsabile del trattamento, nonché di ogni altra modifica riguardante l'aggiunta o la sostituzione con altri sub Responsabili del trattamento, dando al Titolare la possibilità di opporsi.

ART.9 (Responsabilità)

Il Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del RGPD specificatamente diretti al responsabile del trattamento, o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni offerte dal Titolare.

Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Titolare da ogni responsabilità o danno, anche nei confronti di terzi, e da qualunque somma che il Responsabile del trattamento dovesse essere condannato a pagare, derivante direttamente o indirettamente da fatti attivi o omissivi ad esso imputabili, commessi anche dai dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo, o anche di fatto, come autorizzati al trattamento dei dati, ivi inclusi i danni derivanti dalla perdita, sottrazione, deterioramento e/o distruzione dei dati trattati.

Il Responsabile del trattamento conserva nei confronti dell'Azienda l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub Responsabile del trattamento, qualora quest'ultimo ometta di adempiere agli obblighi in materia di protezione dei dati disciplinati nel RGPD o nel presente atto.

ART. 10 (Violazione dei dati personali c.d. *data breach*)

In eventuali casi di violazione dei dati personali consistenti nella violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto del Titolare del trattamento, il Responsabile deve:

a) informare il Titolare, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC dello stesso, ~~del~~ tempestivamente e in ogni caso al massimo e non oltre le 24 ore dalla scoperta dell'evento, di essere venuto a conoscenza di una violazione allegando alla comunicazione la scheda segnalazione evento (allegato 2 al presente atto) recante le seguenti dettagliate informazioni:

- la natura della violazione dei dati personali, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- il nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso il Responsabile da cui ottenere maggiori informazioni;



- le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- le misure adottate per mitigare i rischi.

Tali informazioni, o alcune di esse, qualora non possano essere fornite contestualmente, possono essere trasmesse al Titolare in fasi successive, senza ulteriore ingiustificato ritardo.

b) fornire ove possibile assistenza al Titolare del trattamento per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti;

c) attivarsi per mitigare, ove possibile, gli effetti delle violazioni proponendo tempestive azioni correttive al Titolare ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dal Titolare stesso.

ART. 11

(Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati)

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del RGPD, il Responsabile si impegna, su richiesta del Titolare, ad assistere questi nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulla base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai sub-Responsabili.

ART.12

(Restituzione e cancellazione dei dati)

Una volta cessate le attività di trattamento alla scadenza del contratto/convenzione, ed in ogni altro caso di cessazione delle attività contrattuali, il Responsabile provvederà, a scelta e su richiesta del Titolare, alla restituzione dei dati, comprese eventuali copie di backup e tutta la documentazione cartacea, e alla integrale cancellazione/distruzione degli stessi, entro il termine di un anno dalla cessazione delle attività.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione.

Sono fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa, obblighi che il Responsabile è tenuto a motivare impegnandosi a non compiere sui dati conservati, e a non consentire ai propri sub-Responsabili, operazioni di trattamento per qualsivoglia ulteriore finalità.

ART.13

(Accettazione della nomina)

Con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679, il Responsabile accetta la propria nomina, in relazione ai dati personali la cui conoscenza risulta essere indispensabile per l'adempimento delle obbligazioni di cui al Contratto in essere tra le Parti.

Il Responsabile è a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dal vigente D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE." e dovrà attenersi per lo svolgimento dei compiti assegnatigli alle previsioni e ai compiti contenuti nel presente atto di nomina. La presente nomina avrà durata fino alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto in essere tra le Parti.

ART.14 (Disposizioni finali)



Il presente atto giuridico è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. 117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto.

Siena,.....

L'AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA SENESE

Il Direttore Generale

Prof. Antonio Davide Barretta

Il/la.....

Il Rappresentante legale



Allegato 1)

Attività/servizi affidati (1)	Ambito, natura, modalità del trattamento (2)	Finalità del trattamento e Base giuridica	Tipologia dei dati trattati (3)			Categorie di interessati (4)
			Dati comuni	Dati particolari	Altro	
Trattamento dei dati necessari ad effettuare la somministrazione di vaccini anti SARS COV – 2.	I dati sono trattati con modalità identificativa degli interessati; sono effettuate operazioni di: raccolta, registrazione, elaborazione, comunicazione in modalità cartacea e informatizzata	- art. 9 par. 2 lettera h) e par. 3 del RGPD; - art. 9 par. 2 lettera i) del RGPD; - art. 2 sexies comma 2 lettere t) u) del Codice; - art. 28 par. 3 del RGPD		dati personali (art. 4 n. 1 del RGPD) rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (tra i quali i dati relativi alla salute) di cui all’art. 9 del RGPD;		- assistiti - familiari degli assistiti ed altri aventi diritto (tutori, amministratori di sostegno ecc.)



Allegato 2)

SCHEDA EVENTO	
CODICE	
Data della violazione anche solo presunta (specificando se è presunta)	
Data in cui si è avuto conoscenza della violazione	
Fonte della segnalazione	
Tipologia violazione (distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata, accesso non autorizzato, indisponibilità temporanea)	
Descrizione violazione	
Tipologia di dati oggetto della violazione (dati anagrafici/codice fiscale; dati di accesso o identificazione quali username, password, customer id ecc; dati relativi a minori; dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale; dati genetici; dati biometrici; dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale, dati relativi a condanne penali e reati, altri)	
Dispositivo o supporto oggetto della violazione (p.c., banca dati elettronica, file o parte di un file, strumento di backup, documento cartaceo o altro)	
Sintetica descrizione dei	



sistemi di elaborazione o di memorizzazione o archiviazione dei dati coinvolti, con indicazione della relativa ubicazione	
Numero interessati coinvolti (indicare il numero preciso oppure quello stimato oppure che il numero è ancora sconosciuto)	
Luogo o ambito di trattamento in cui è avvenuta la violazione dei dati (specificare se è avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili)	
Misure tecnologiche (es. cifratura) ed organizzative (es. pseudonimizzazione) applicate ai dati oggetto di violazione	
Descrizione delle probabili conseguenze	
Valutazione livello gravità della violazione (secondo il Responsabile)	
Azioni effettuate per contenere o minimizzare le conseguenze della violazione dei dati	